Consiglio Regionale della Campania

Proposta di Legge recante: **"Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Campania – Art Bonus"**

A iniziativa del Presidente Massimiliano Manfredi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e successive modificazioni, è stato introdotto il cosiddetto "Art Bonus", consistente in un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, quale strumento volto a incentivare il mecenatismo a favore del patrimonio culturale e del paesaggio.

L'Art Bonus rappresenta una misura di grande rilievo, in quanto promuove la partecipazione attiva di cittadini e imprese alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico nazionale. Le erogazioni liberali ammissibili riguardano, in particolare:

- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno agli istituti e ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica (quali musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali, ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), nonché alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri di tradizione;
- realizzazione, restauro e potenziamento di strutture pubbliche operanti nel settore dello spettacolo.

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha reso permanente tale misura, prevedendo un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. Il beneficio è riconosciuto entro specifici limiti, pari al 15 per cento del reddito imponibile per le persone fisiche e gli enti non commerciali e al 5 per mille dei ricavi annui per i soggetti titolari di reddito d'impresa.

Nel solco di tale disciplina statale, e in coerenza con esperienze già avviate in altre regioni, la Regione Campania intende introdurre, con la presente proposta di legge, un sistema di agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative ai progetti aventi le finalità previste dalla Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i.

L'intervento si inserisce in un quadro più ampio di politiche regionali di sostegno alla cultura, in particolare in continuità con l'Avviso pubblico per il sostegno allo sviluppo delle imprese culturali e creative nell'ambito del PR Campania FESR 2021–2027. L'obiettivo è quello di rendere più

efficiente e sistematica l'offerta culturale regionale, migliorandone l'accessibilità e la fruibilità e favorendo una più ampia valorizzazione del patrimonio esistente. In tale prospettiva, la cultura è assunta come leva strategica di sviluppo economico e sociale, capace di generare occupazione qualificata e contribuire a contrastare la fuga dei giovani dal territorio.

Dal punto di vista ordinamentale, la proposta si fonda sulle competenze regionali in materia tributaria, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. In particolare, come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 153 del 2013, le regioni a statuto ordinario possono intervenire sull'IRAP mediante la riduzione delle aliquote o della base imponibile, nel rispetto dei vincoli di coordinamento della finanza pubblica.

Le misure previste dalla presente legge sono inoltre conformi alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, trovando applicazione nei limiti e alle condizioni del regime "de minimis", nonché nel rispetto degli equilibri di bilancio regionali.

La finalità dell'intervento è, dunque, quella di rafforzare la sinergia tra pubblico e privato nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, rendendo più attrattivo il sistema regionale per le erogazioni liberali e contribuendo allo sviluppo complessivo del territorio.

La proposta di legge si compone di nove articoli.

L'articolo 1 definisce l'oggetto dell'intervento normativo, individuando le finalità delle agevolazioni fiscali regionali, dirette a sostenere la promozione e l'organizzazione di attività culturali, nonché la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, in coerenza con la normativa statale e con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale.

L'articolo 2 individua i destinatari delle agevolazioni fiscali, facendo riferimento alle categorie di soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), comprendendo in particolare imprese, enti e professionisti con sede o stabile organizzazione nel territorio regionale.

L'articolo 3 disciplina i progetti di intervento finanziabili, distinguendo tra quelli promossi da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro operanti in Campania e quelli riconducibili all'ambito di applicazione dell'Art Bonus statale. La disposizione demanda al regolamento di attuazione la definizione delle modalità di individuazione dei soggetti promotori e prevede criteri di valutazione basati sulla coerenza con la programmazione regionale in materia culturale e paesaggistica.

L'articolo 4 stabilisce le misure e le modalità delle agevolazioni fiscali, prevedendo un credito d'imposta sull'IRAP differenziato in base alla tipologia di intervento finanziato, nonché i limiti complessivi di spesa e i massimali per singolo beneficiario. La norma disciplina inoltre il meccanismo di prenotazione delle agevolazioni e le modalità di approvazione dell'elenco annuale dei beneficiari.

L'articolo 5 prevede l'adozione di un regolamento di attuazione, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, al fine di disciplinare nel dettaglio le procedure di accesso alle

agevolazioni, le modalità di istruttoria, i controlli e i criteri di individuazione dei progetti finanziabili.

L'articolo 6 introduce la possibilità per la Regione di stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate, finalizzata a regolare le modalità di fruizione, controllo e recupero del credito d'imposta, garantendo il corretto utilizzo delle agevolazioni.

L'articolo 7 contiene una clausola valutativa, prevedendo la trasmissione annuale al Consiglio regionale di una relazione sullo stato di attuazione della legge, con particolare riferimento ai soggetti beneficiari, all'ammontare delle erogazioni e all'impatto finanziario della misura.

L'articolo 8 reca la norma finanziaria, stabilendo che le minori entrate derivanti dall'introduzione del credito d'imposta sono contenute entro un limite massimo annuale di euro 1.000.000,00 e trovano copertura negli stanziamenti di bilancio regionale.

Infine, l'articolo 9 disciplina l'entrata in vigore della legge, stabilendo che la stessa acquista efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.